

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Pasquini Gian Battista

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari dott. Matteo



COMUNE DI
SONICO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE n° 07

 Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21 FEB. 2019 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge e contestualmente viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 21 FEB. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari dott. Matteo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 21 FEB. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Ausiliari dott. Matteo)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione dell'accordo tra il comune di Sonico e l'Unione dei Comuni della Valsaviore per la condivisione della prestazione lavorativa di personale dipendente.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTOTTO** del mese di **GENNAIO** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

All'appello risultano:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. PASQUINI GIAN BATTISTA - Sindaco | |
| 2. FANETTI MARCO - Vice Sindaco | |
| 3. PELLOLI GIOVANNA - Assessore | |
| TOTALI | |

Presente	Assente
Si	No
Si	No
No	Si
2	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Ausiliari dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Ing. Pasquini Gian Battista** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione dell'accordo tra il comune di Sonico e l'Unione dei Comuni della Valsaviore per la condivisione della prestazione lavorativa di personale dipendente.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che:

- l'Ing. Gaioni Fabio è dipendente del Comune di Sonico, assunto a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL ed incardinato nell'area tecnica dell'ente in qualità di istruttore tecnico direttivo, titolare di posizione organizzativa;
- l'Unione dei Comuni della Valsaviore intende fruire della prestazione lavorativa del dipendente citato per 8 ore settimanali, oltre le 36 ore da svolgersi presso il Comune, intendendo destinarlo all'ufficio tecnico;
- il dipendente, si è reso disponibile a prestare la propria attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni della Valsaviore per 8 ore settimanali, oltre le 36 ore settimanali che è tenuto a svolgere presso il Comune di Sonico, in qualità di dipendente a tempo pieno nel periodo dal 01/01/2019 al 24/05/2019;

Ravvisato che:

- l'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) recita: *"I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- il D.Lgs. 66/03 il quale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di consentire una più attuale distribuzione dei tempi di vita e di lavoro, fissa il limite massimo di ore lavorative settimanali in numero 48;
- la Circolare n. 2, datata 21/10/2005, del Ministero dell'Interno che, ribadendo i principi dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, apre all'ipotesi di utilizzazione del lavoratore presso altri enti locali precisando che tali attività *"non debbano apportare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali"*;

Preso atto che, a seguito della prestazione lavorativa presso l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per 8 ore settimanali, e presso il Comune di Sonico, per 36 ore settimanali, il numero massimo delle ore lavorative prestate dal dipendente Gaioni Fabio rispetterà il limite delle 48 ore previste dalla vigente normativa;

Atteso che la retribuzione aggiuntiva riconosciuta al Sig. Gaioni Fabio per la prestazione lavorativa autorizzata a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore verrà erogata mensilmente dall'Unione dei Comuni della Valsaviore;

Visto lo schema di accordo che disciplinerà i rapporti tra l'Unione dei Comuni della Valsaviore e il Comune di Sonico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisti ed allegati i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi dell'Ente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 18/8/2000 n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) il dipendente Ing. Gaioni Fabio, Responsabile dell'Area Tecnica comunale, allo svolgimento di attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni della Valsaviore per n. 8 ore di lavoro settimanali, oltre l'orario di lavoro settimanale d'obbligo presso il Comune di Sonico, dal 01/01/2019 al 24/05/2019;
- 2) di approvare conseguentemente lo schema di accordo che disciplinerà il rapporto tra l'Unione dei Comuni della Valsaviore ed il Comune di Sonico di cui allo schema allegato, in ordine agli aspetti organizzativi e finanziari;
- 3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Delibera di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



**ACCORDO PER LA CONDIVISIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
DI PERSONALE DIPENDENTE**

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, presso la sede Municipale di Sonico;

TRA

L'Unione dei Comuni della Valsaviore rappresentata dal Presidente pro-tempore, nato a il, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione della Giunta dell'Unione n. del

E

il Comune di Sonico, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato a (...) il, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____;

PREMESSO

- che il sig. Gaioni Fabio è dipendente del Comune di Sonico, assunto a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL ed incardinato nell'area tecnica dell'ente in qualità di istruttore tecnico direttivo, titolare di posizione organizzativa;
- che il dipendente, si è reso disponibile a prestare la propria prestazione lavorativa presso l'Unione dei Comuni della Valsaviore per 8 ore settimanali, oltre le 36 ore settimanali che è tenuto a svolgere presso il Comune di Sonico, in qualità di dipendente a tempo pieno;
- che l'Unione dei Comuni della Valsaviore intende fruire della prestazione lavorativa del dipendente citato per 8 ore settimanali, oltre le 36 ore da svolgersi presso il Comune, intendendo destinarlo all'ufficio tecnico;

VISTI

- l'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) che recita: "*I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";
- il D.Lgs. 66/03 il quale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di consentire una più attuale distribuzione dei tempi di vita e di lavoro, fissa il limite massimo di ore lavorative settimanali in numero 48;
- la Circolare n. 2, datata 21/10/2005, del Ministero dell'Interno che, ribadendo i principi dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, apre all'ipotesi di utilizzazione del lavoratore presso altri enti locali precisando che tali attività "*non debbano apportare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali*";

CONSIDERATO

- che, a seguito della prestazione lavorativa presso l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per 8 ore settimanali, e presso il Comune di Sonico, per 36 ore settimanali, il numero massimo delle ore lavorative prestate dal dipendente Gaioni Fabio rispetta il limite delle 48 ore previste dalla vigente normativa;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Sonico autorizza il proprio dipendente, sig. Gaioni Fabio, dipendente a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL ed incardinato nell'area tecnica dell'ente in qualità di istruttore tecnico direttivo, titolare di posizione organizzativa, a svolgere attività lavorativa presso L'Unione dei Comuni della Valsaviore per un numero massimo di n. 8 ore settimanali, oltre l'orario di lavoro di 36 ore prestato presso il Comune di Sonico.

Art. 2

L'Unione dei Comuni della Valsaviore provvederà autonomamente e con cadenza mensile all'erogazione della retribuzione aggiuntiva per le 8 ore settimanali di prestazione lavorativa svolta presso l'Unione (retribuzione lorda mensile tabellare, ai sensi del CCNL vigente nel tempo) ed al versamento degli oneri riflessi (Cpdel, Tfr, Irap).

Art. 3

Il dipendente, dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, opera in base all'organigramma funzionale dell'ente presso il quale svolge la propria prestazione lavorativa.
La fruizione degli istituti contrattuali di cui CCNL 6/7/95, all'accordo del 14/09/00 "Code contrattuali" e s.m.i., quali, a puro titolo esemplificativo: il congedo ordinario, i permessi ex. art. 19 e 20, ecc. qualora coinvolga giornate nelle quali è prevista la prestazione presso entrambi gli Enti, è condizionata all'acquisizione, da parte del dipendente, della relativa autorizzazione da parte di entrambi gli enti.

Art. 4

Il Comune di Sonico stabilirà l'orario di lavoro del dipendente Gaioni Fabio autonomamente, l'Unione dei Comuni della Valsaviore si adeguerà all'orario stabilito e ad eventuali variazioni che si rendessero necessarie.

Art. 5

Il Comune di Sonico, nel caso constati un calo di rendimento e di attenzione nei confronti del dipendente Gaioni Fabio durante l'attività lavorativa, potrà revocare unilateralmente il presente accordo con un preavviso di 30 giorni.

Art. 6

All'erogazione di eventuali somme dovute al dipendente quale salario accessorio gli Enti provvedono autonomamente.

Art. 7

Il presente accordo decorre dal 01/01/2019 e scade il 24/05/2019.

Letto, confermato e sottoscritto:

UNIONE DEI COMUNI
IL PRESIDENTE

.....

COMUNE DI SONICO
IL SINDACO

.....